



# Provincia di Como

## SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 39 / 2019

**OGGETTO: DITTA: BOLTON ALIMENTARI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A CERMENTATE IN VIA LUIGI EINAUDI 18/22. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, DI CUI AL P.D. N.59/A/ECO DEL 24/10/2012 E S.M.I. RILASCIATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..**

### IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 dell'11 dicembre 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n.59/A/ECO del 24/10/201 di questa Provincia con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta Bolton Alimentari

S.p.A. con sede legale e impianto in comune di Cermenate, via Luigi Einaudi n.18/22;

RICHIAMATE le successive modifiche non sostanziali intercorse e, in particolare, il P.D. n.256 del 18/05/2017 di riesame ai sensi dell'art. 29-octies c. 4 del D.Lgs. 152/06 con il quale è stato aggiornato l'intero allegato tecnico all'AIA;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo ha trasmesso, con nota prot. 5843 del 28/08/2018, comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata da parte del Sig. Pieretti Andrea, in qualità di Rappresentante Legale della società Bolton Alimentari S.p.A., relativa all'impianto sito in Cermenate, via Luigi Einaudi n.18/22.

VALUTATA la documentazione integrativa trasmessa da Bolton Alimentari S.p.A e pervenuta con note SUAP prot. 8938-8939-8940-8941 del 28/12/2018, in riscontro alla richiesta formulata da questo Settore con nota prot.35472 del 21/09/2018;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la descrizione delle modifiche, le condizioni di esercizio dell'impianto e le relative prescrizioni sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce nelle parti modificate l'allegato tecnico al P.D. n.256 del 18/05/2017 e s.m.i.;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in comune di Cermenate, via Luigi Einaudi n.18/22, gestito da Bolton Alimentari S.p.A. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.256 del 18/05/2017 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;

3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;

4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

## **DISPONE**

5. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;

6. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **DA' ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE  
BINAGHI FRANCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con P.D. n. 59/A/ECO del 24/10/2012 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Ditta: Bolton Alimentari S.p.A  
Sede legale: Comune di Cermenate, via Luigi Einaudi n.18/22  
Ubicazione impianto: Comune di Cermenate, via Luigi Einaudi n.18/22

**1. Descrizione della variante non sostanziale.**

La variante all'autorizzazione in essere riguarda:

1. Sostituzione del generatore di vapore esistente M167 associato all'emissione E32 con un generatore di nuova tecnologia ed efficienza;
2. Introduzione di un recuperatore di energia termica (M386) dai fumi dei tre generatori di calore che saranno convogliati in un unico camino E71.

**2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale**

2.1 Il paragrafo B 2.1 "Centrale Termica di Stabilimento" è modificato come segue:

La centrale termica di stabilimento è composta da 3 generatori di vapore a gas metano utilizzati per la produzione di vapore ad uso tecnologico e di riscaldamento. La ditta ha intenzione di sostituire il generatore di vapore esistente M167 con un generatore di nuova tecnologia ed efficienza. Le caratteristiche dei generatori sono riportate nella tabella seguente:

Sigla unità	Sigla Emissione	Tipo di impiego	Anno costruzione	Tipo di macchina	Combustibile	Potenza nominale
M165	E34	Generatore di vapore	2006	Vapore 20 ton/h	metano	13,95 MW
M166	E33	Generatore di vapore	2015	Vapore 20 ton/h	metano	13,95 MW
<b>M167</b>	<b>E32</b>	<b>Generatore di vapore</b>	<b>2017</b>	<b>Vapore 12 ton/h *</b>	<b>metano</b>	<b>8,374 MW*</b>

*\*Il Gestore dichiara che i dati di targa saranno modificati all'atto dell'installazione con un settaggio di depotenziamento al bruciatore. La potenza nominale sarà di 6,02 MW e la produzione di vapore sarà di 8,6 ton/ore.*

**Tab. B.1 – Dati relativi agli impianti termici di stabilimento**

A seguito di tale modifica la potenzialità totale della centrale termica sarà di 36,274 MW.

È inoltre intenzione dell'Azienda installare un impianto di recupero del calore proveniente dai fumi combustibili dei 3 generatori di vapore che saranno convogliati tramite un unico condotto al nuovo camino E71; l'impianto è composto da due stadi di recupero in serie con scambiatori fumi/acqua:

**STADIO 1 – scambiatore di calore RC1**

I fumi combustibili verranno raffreddati da 115°C a 62°C circa  
6.000 l/h di acqua di reintegro verranno riscaldati da 15°C a ca. 60°C  
Potenza termica recuperabile alla flangia dello scambiatore RC1: 305 kWt

**STADIO 2 - scambiatore di calore RC2**

I fumi combustibili verranno raffreddati da 62°C a 34°C circa  
10.000 l/h di acqua di processo verranno riscaldati da 15°C a ca. 50°C



Potenza termica recuperabile alla flangia dello scambiatore RC2: 405 kWt

L'acqua scaldata dai due stadi di recupero verrà ricircolata su due serbatoi polmone (uno da 4 m<sup>3</sup> ed uno da 8 m<sup>3</sup>), collegati idraulicamente alle utenze. Il calore recuperato sarà utilizzato per preriscaldare l'acqua di reintegro del serbatoio di alimento posto in centrale termica e per scaldare l'acqua di processo destinata ai bollitori. I fumi in uscita dal secondo stadio di recupero verranno convogliati al nuovo camino (E71).

Una volta sostituita la caldaia e messo a regime il nuovo impianto per il recupero del calore, si prevedono le seguenti condizioni di esercizio: in periodo diurno saranno utilizzate 1 o 2 caldaie da 20t/h a seconda delle necessità, con rari periodi (massima richiesta di calore) in cui funzioneranno tutte e tre le caldaie; in periodo notturno dovrebbe essere attivata solo la nuova caldaia da 12 t/h.

2.2 La Tabella B.15 "Impianti per la produzione di energia" è modificata nelle parti indicate in grassetto:

Unità	Emissione	Tipologia impianto	Caratteristiche Elemento	Localizzazione impianto	Pot. nominale	Pot.	Combustibile
					MW	Kcal/h	
M168	E35	Generatore di calore ad uso riscaldamento	Generatore di calore ARCA PRK 350	Locale centrale termica palazzina uffici	0,349	300.000	Gasolio
<b>M167</b>	<b>E32</b>	<b>Generatore di vapore ad uso riscaldamento e tecnologico</b>	<b>Pot. = 12 ton vap/h*</b>	<b>Locale centrale termica produzione</b>	<b>8,374*</b>	<b>7.200.000*</b>	<b>Metano</b>
M166	E33	Generatore di vapore ad uso riscaldamento e tecnologico	<b>Pot. = 20 ton vap/h</b>	Locale centrale termica produzione	13,950	11.994.841	Metano
M165	E34	Generatore di vapore ad uso riscaldamento e tecnologico	PB200 Pot.= 20 ton vapore/ora Mod. PB200EU N. Fabbr. = 8516	Locale centrale termica produzione	13,950	11.994.841	Metano
<b>M386</b>	<b>E71</b>	<b>Impianto di recupero calore da fumi di caldaia M167-M166-M165</b>	<b>Scambiatori fumi/acqua</b>	<b>Tetto su centrale termica produzione</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>
M170	E37	Gruppo elettrogeno di emergenza	Mod- P635 Matricola: 6186	Locale gruppo elettrogeno	0,620	533.100	Gasolio
M174	E17	Motopompa antincendio	N. serie Motore 6034556 Matricola Controller 20367901 Mot. 09-90A/B	Locale Motopompa	0,190	163.370	Gasolio
M175	E16	Motopompa antincendio	N. serie Motore 6035999 Matricola Controller 20367902 Mot. 09-90A/B	Locale Motopompa	0,190	163.370	Gasolio
M163	E22	Motopompa emergenza riserva idrica		Centrale Idrica n. 1 TAI	0,030	26.874	Gasolio
M326	E54	Gruppo elettrogeno di emergenza		Locale gruppo elettrogeno – edificio G	0,650	558.900	Gasolio



*\*Il Gestore dichiara che i dati di targa saranno modificati all'atto dell'installazione con un settaggio di depotenziamento al bruciatore. La potenza nominale sarà di 6,02 MW e la produzione di vapore sarà di 8,6 ton/ore*

**2.3** Nella Tabella C.1 “Emissioni totali del complesso” sono modificate le righe relative agli impianti termici e aggiunta la riga relativa al nuovo punto emissivo E71, come segue:

Sigla	Tipo emissione	n. macch	Reparto	Macchinari utilizzati	PORTATA Nm <sup>3</sup> /h	TEMP. °C	H CAMINO m
E34**	Emissione caldaia 13950 kw	M165	Impianti tecnici di servizi	Centrale termica produzione vapore 20 t vap/h	7760	125	20
E33**	Emissione caldaia 13950 kw	M166	Impianti tecnici di servizi	Centrale termica produzione vapore 20 t vap/h	9500	120	20
E32**	Emissione caldaia 8374 kw	M167	Impianti tecnici di servizi	Centrale termica produzione vapore 12 t vap/h*	11.230 (max a 12 t vap/h)*	140	20
E71	Impianto di recupero calore da fumi di caldaia M167-M166-M165	M386	Impianti tecnici di servizi	Sistema di recupero calore da fumi delle caldaie	21.500	34	19

*\*Il Gestore dichiara che i dati di targa saranno modificati all'atto dell'installazione con un settaggio di depotenziamento al bruciatore. La potenza nominale sarà di 6,02 MW e la produzione di vapore sarà di 8,6 ton/ore.*

*\*\* Con l'impianto di recupero calore a regime i 3 camini delle caldaie fungeranno solo da sfiati di emergenza o per particolari regolazioni altrimenti tutti i fumi verranno sempre convogliati al recuperatore*

**2.4** Al Paragrafo C.3 “Emissioni in acqua” è aggiunto il seguente capoverso:

L'impianto di recupero calore dai fumi di combustione delle caldaie genera condense acide che saranno raccolte in una vasca di contenimento della capacità di circa 10 litri, ubicata al di sotto dei separatori e da qui convogliate per gravità, insieme alle acque di spurgo della centrale termica, all'impianto di depurazione aziendale (si stima una produzione di circa 830 l/h di condensato con pH pari a 4-4,5).

**2.5** Al Paragrafo D.3 “Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate” è aggiunto il seguente capoverso:

L'introduzione del nuovo impianto di recupero calore consentirà di limitare l'esercizio dei bruciatori delle caldaie portando, di conseguenza, ad un risparmio sul consumo di gas naturale e una diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera.

**2.6** Nella Tabella E.1 “Limiti emissioni in atmosfera” sono modificate le righe relative agli impianti termici e inserita la riga relativa al nuovo punto emissivo E71, come segue:

Sigla emissione	Sigla macchina	Provenienza	VALORE LIMITE [mg/Nm <sup>3</sup> ]	NOTE
E32*	M167	Emissione caldaia a metano da 8374 kw	CO 100 NO <sub>x</sub> 120	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269



Sigla emissione	Sigla macchina	Provenienza	VALORE LIMITE [mg/Nm <sup>3</sup> ]	NOTE
E33*	M166	Emissione caldaia a metano da 13.950 kw	<b>CO 100</b> <b>NO<sub>x</sub> 120</b>	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269
E34*	M165	Emissione caldaia a metano da 13.950 kw	<b>CO 100</b> <b>NO<sub>x</sub> 200</b> fino al 31/12/2019 <b>NO<sub>x</sub> 120</b> dal 01/01/2020	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269
E71	M386	Sistema di recupero calore da fumi delle caldaie	<b>CO 100</b> <b>NO<sub>x</sub> 120</b>	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269

\* Con l'impianto di recupero calore a regime i 3 camini delle caldaie fungeranno solo da sfiati di emergenza o per particolari regolazioni altrimenti tutti i fumi verranno sempre convogliati al recuperatore

2.7 A fronte della realizzazione delle modifiche oggetto del presente atto, le procedure per la messa in esercizio e a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, richiamate al punto 7 del paragrafo E.1.2 "Requisiti e modalità per il controllo", devono essere eseguite:

- Su E71 quando entra in esercizio il sistema di recupero calore e l'aspirazione dei fumi delle tre caldaie;
- Su E32 qualora la nuova caldaia M167 venga messa in esercizio prima della realizzazione del condotto al camino E71;

2.8 Al paragrafo E.1.3 "Prescrizioni impiantistiche" la prescrizione n.2 è modificata come segue:

2. La ditta, ai sensi del comma 3 della D.G.R. n.3934/2012, dovrà adeguare l'impianto di produzione di energia M165 a quanto stabilito nell'allegato alla D.G.R. stessa **entro il 31 dicembre 2019**. L'impianto di produzione di energia M167, autorizzato con il presente atto, dovrà rispettare fin da subito tutte le prescrizioni pertinenti previste nell'allegato alla D.G.R. n.3934/2012.

3.0 Il paragrafo F.3. 3 "Aria" è modificato come segue:

La seguente tabella individua, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare. **Le analisi devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio, quindi possibilmente nel periodo di alta stagione produttiva e con le tre caldaie in funzione. Sul referto analitico dovranno essere indicati gli impianti termici in funzione al momento del campionamento e lo stato di attività/inattività del sistema di recupero calore.**

Parametro*	E71	Frequenza	Metodi (*)
Monossido di carbonio (CO)	x	annuale	pr EN 15058



Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	x	annuale	Direttiva emission trading - Linee guida 2004/156/CE (Metodo di calcolo)
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	x	annuale	UNI 10878 o pr EN 14792

**Tabella F6 – Inquinanti monitorati****NOTE:**

\* Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

\*\* Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

**3.1 Riferimenti planimetrici**

Le planimetrie di riferimento per le emissioni in atmosfera e la rete fognaria interna sono sostituite da quelle riportate nella seguente tabella:

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA TAVOLA	DATA	NOME FILE
Planimetria rete fognaria e pozzi	Nota SUAP prot.8939 del 28/12/2018	LY-CE-EN-00001	27/09/2012 Aggiornamento del 19/12/2018 rev.4	LY-CE-EN-00001 v.04 Planimetria rete fognaria e pozzi-.PDF
Emissioni autorizzate	Nota SUAP n. 1707 del 11/03/2017 (Integrazioni a comunicazione modifica non sost.)	LY-CE-EN-00003	27/07/2008 Aggiornamento del 19/12/2018 rev.3	LY-CE-EN-00003 rev 04 - Emissioni Autorizzate (IPPC).PDF

**Entro 2 mesi** dalla notifica del provvedimento di modifica da parte del SUAP il Gestore dovrà trasmettere la tavola "Planimetria rete fognaria e pozzi" con una risoluzione che ne consenta una adeguata visualizzazione a video.